Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79 NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 8 del 04.06.08

PROPONENTE: Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l.

COMUNE: Fivizzano (MS)

OGGETTO: Progetto di coltivazione della cava denominata "FRATTETA-CASTELBAITO"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 01.10.07, prot. n° 3965, il Comune di Fivizzano ha trasmesso la richiesta, presentata dalla Ditta *Marmi Walton Carrara s.r.l.*, per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "*Cava Fratteta-Castelbaito*", nel comune di Fivizzano e che, per quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato in data 01.10.07;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica curata dall'ufficio *Pianificazione territoriale* relativa al rilascio del Nulla Osta ex art. 20 L.R. 65/97, comprensivo dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico;

Atteso che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta nella seduta del 18.12.07 ha sospeso l'esame della pratica ritenendo opportuno acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota del 27.12.07, prot. 4992;

Tenuto conto che il Comando Guardiaparco ha dato comunicazione di notizia di reato a carico della ditta Marmi Walton Carrara s.r.l. per aver lavorato nel cantiere Castelbaito in assenza di autorizzazioni del Parco a seguito della scadenza della autorizzazione rilasciata con atto n. 12/01 e per aver effettuato attività estrattiva nel cantiere Fratteta in assenza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Nulla Osta del Parco;

Vista la perizia di stima giurata a cura e firma di tecnico abilitato, effettuata in data 17.12.07, in cui sono quantificate, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/04, le somme relative al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito nelle cave Castelbaito e Fratteta nella misura complessiva di euro 11.509,00;

Considerato che la definizione delle procedure sanzionatorie per la cava Fratteta è subordinata al ricevimento del parere dell'avvocatura regionale in merito alla possibilità di rilasciare "accertamento di compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04;

Ritenuto pertanto necessario stralciare dalla presente autorizzazione la porzione di cava Fratteta oggetto di difformità, ovvero i mappali n. 234 e 242, lavorati in assenza di autorizzazione del Parco;

Vista la PCA n. 01/08 con cui si dichiaravano concluse le procedure sanzionatorie per quanto riguarda il cantiere Castelbaito;

Atteso che in data 14.05.08, prot. 1738, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa precedentemente richiesta;

Considerato che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 27.05.08, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) i mappali n. 234 e 242 del foglio 197, relativi al cantiere Fratteta, già interessati da lavorazioni in difformità, non potranno essere oggetto di alcuna lavorazione;

- 2) il ravaneto a valle del cantiere Castelbaito non dovrà essere accresciuto né in volume né in superficie, pertanto non potrà essere oggetto di alcuno scarico;
- 3) entro sei mesi dalla notifica della presente autorizzazione il Proponente dovrà presentare un Programma di ricerca e studio sulla situazione idrogeologica e sulle connessioni dell'area di escavazione con le sorgenti. Tale programma dovrà contenere una precisa tempistica degli interventi e delle azioni da svolgere e dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente. La mancata presentazione del programma comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

Visto che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui è sviluppata l'attività estrattiva in data 24.12.07;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.065.84 tramite bonifico effettuato in data 03.06.2008, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato "*CAVA FRATTETA CASTELBAITO*", acquisita al protocollo del Parco in data 01.10.2007, prot. 3965, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività di coltivazione, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

- a) i mappali n. 234 e 242 del foglio 197, relativi a cantiere Fratteta, già interessati da lavorazioni in difformità, non potranno essere oggetto di alcuna lavorazione;
- b) il ravaneto a valle del cantiere Castelbaito non dovrà essere accresciuto né in volume né in superficie, pertanto non potrà essere oggetto di alcuno scarico;
- c) entro sei mesi dalla notifica della presente autorizzazione il Proponente dovrà presentare un Programma di ricerca e studio sulla situazione idrogeologica e sulle connessioni dell'area di escavazione con le sorgenti. Tale programma dovrà contenere una precisa tempistica degli interventi e delle azioni da svolgere e dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente. La mancata presentazione del programma comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività di ripristino, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino allegato alla richiesta in parola, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- d) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura, tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
- e) I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle operazioni di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- f) Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
- g) Nel caso in cui lo stato finale presenti differenze da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale fissata al 31.12.2012;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale* e per il *Nulla Osta del Parco*;

di dare atto che il Parco relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale non è tenuto a verificare la titolarità dei diritti di proprietà del Proponente;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Fivizzano, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del Proponente, in misura forfetaria;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore dott. arch. Raffaello Puccini

AS/as/Det. p.c.a. 08/08